

L'ORGANIZZAZIONE IN PROVINCE E REGIONI ECCLESIASTICHE*

MARCELLO COSTALUNGA

1. L'apostolo Paolo, quando viene a parlare degli operai evangelici e della missione da loro svolta per la costruzione della Chiesa, non manca di elevare la sua parola ammonitrice, ricordando che chi divide la Chiesa distrugge lo spazio santo dove Dio abita (1 Cr 3).

La Chiesa, infatti, non è semplicemente un «locus theologicus» ma «è in Cristo come un sacramento o un segno e uno strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (LG 1). E poichè in ogni Chiesa particolare «è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo» (CD 11), si può ben dire che l'azione dello Spirito e la risposta dell'uomo s'incrociano e tendono a fare della Chiesa particolare un'epifania, per quanto imperfetta, della comunione trinitaria.

La Chiesa, perciò proprio perchè «costituita e organizzata in questo mondo come una società» (LG 8), «gerarchicamente ordinata» (LG 20), non può prescindere da determinate strutture. I fedeli, infatti, «unendosi in vari gruppi, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti» (OE 2).

Uno degli elementi portanti di questo ordinamento è appunto l'esercizio della giurisdizione a carattere prevalentemente territoriale, sulla base di una conveniente determinazione dei confini territoriali delle diocesi (CD 22).

* Conferencia pronunciada por el autor el 16 de septiembre de 1982 en el VII Curso de Actualización en Derecho Canónico organizado por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra.

2. E' noto che la Chiesa, dopo la pace costantiniana, dovendo dare assetto alla sua organizzazione, mutua — se così può dirsi — dall'impero romano gli schemi delle strutture civili, in particolare quello delle province e delle diocesi.

Sarà perciò utile, a titolo di premessa, spendere qualche parola in proposito.

A partire dal II secolo a.Cr., il termine «provincia» designa un territorio extraitalico, annesso da Roma o per conquista o pacificamente, e soggetto alla competenza esclusiva di un pro-magistrato, di rango pro-consolare o pro-pretorio. Non è però questo il significato originario del termine. La definizione di Festo (*De verb. signif.*, s.v. «Provinciae») della provincia, che viene così qualificata «quod populus romanus eas pro vicit, id est ante vicit», rientra però nell'ambito delle pseudoetimologie romane, del tipo «lucus a non lucendo». E altrettanto infondati appaiono i tentativi di giustificare il termine con riferimento ad una presunta estrazione a sorte (da «pro-vincire»). In base ai testi si può soltanto costatare che la parola, originariamente, indicava la sfera di competenza esclusiva di un magistrato, in Italia e fuori. E' in tal senso che le fonti, per es., parlano di una «provincia Samnium» o «Etruria» (Liv., 10,24 ss.), o di una «provincia urbana» o «peregrina» (Cic. pro Mur., 20,4; Liv., 39,45), per indicare, rispettivamente, la competenza del «praetor urbanus» e «peregrinus».

Il nuovo significato del termine comincia a delinearsi con la conquista di territori extra-italici e la formazione di un impero mediterraneo.

Con la divisione dell'Impero in territori amministrati da ex magistrati nominati a tale scopo, il termine «provincia» indica, ormai, il territorio nel quale il magistrato in questione esercita la propria competenza esclusiva. Il termine ha così assunto quel significato di circoscrizione territoriale che gli rimarrà proprio fino all'età moderna.

L'organizzazione del territorio avveniva mediante una «lex provinciae»: una «lex data» nella quale il magistrato, in forza della delega precedentemente ottenuta dai comizi, delineava le caratteristiche fondamentali dell'amministrazione della provincia.

Nella legge era per lo più contenuta la divisione della provincia in un certo numero di circoscrizioni amministrative e per l'esercizio della giurisdizione.

Agli effetti di quest'ultima, la provincia era generalmente divisa in un certo numero di distretti («conventus», «dioikéseis») che comprendevano un certo numero di comunità cittadine e rurali («fora,

vici, conciliabula»), e che facevano capo, per lo più, ad una città capoluogo.

Ovviamente i rispettivi funzionari erano gerarchicamente subordinati, secondo un ordinamento che faceva capo, in ogni caso, alla persona dell'imperatore.

3. Tornando ora alle strutture ecclesiastiche, sarà opportuno inquadrarne, sia pure a volo d'uccello, il loro evolversi lungo il corso dei secoli fino ai nostri tempi.

Metropoli («metrópolis») chiamavasi nei primi secoli la città matrice o principale della provincia (eparchía), nella quale per prima, e talora ad opera degli stessi Apostoli, era stata predicata la religione cristiana, e donde s'era diffusa agli altri centri. Per questo fatto, ed anche per l'influsso della menzionata organizzazione provinciale romana, il vescovo della metropoli si trovò ad esercitare una certa giurisdizione sui vescovi comprovinciali, chiamati dal sec. VIII anche «suffraganei». In Africa, però, e forse anche in Spagna, la dignità metropolitana non era annessa alla sede principale, ma attribuita al vescovo più anziano di ordinazione.

In Oriente il Concilio niceno del 325 presuppone già esistente l'organizzazione metropolitana; in Occidente invece essa si stabilì gradatamente durante i sec. IV-V.

Nel primo medioevo i diritti e i doveri dei metropolitani erano dovunque molto estesi: presiedevano il concilio provinciale, intervenivano in tutti gli affari straordinari delle loro province, ricevevano gli appelli contro le sentenze e i decreti dei suffraganei, li confermavano e consacravano, li giudicavano e deponevano. Essendo però la loro giurisdizione di diritto umano, poté mano a mano essere ristretta sia dal rafforzarsi della dignità e indipendenza dei vescovi suffraganei, sia soprattutto dagli interventi dei romani pontefici che, preoccupati degli abusi, revocavano i poteri acquisiti. Ciò si verificò specialmente in Occidente, già nel periodo che precede le collezioni autentiche delle «Decretali», anche per l'influsso dello Pseudo-Isidoro, deciso avversario del potere metropolitico. Nel diritto delle Decretali restarono tuttavia ai metropolitani non poche prerogative, che furono oggetto in seguito di nuove limitazioni.

Il Concilio di Trento riformò tutta la disciplina, che fu accolta sostanzialmente nel C.J.C.

A questo punto è facile rilevare che —salvo l'eccezione stabilita dall'Istruzione della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari del 24 agosto 1889, che raggruppava le diocesi italiane in 18 «regioni conciliari» (Leonis XIII P.M. Acta, vol. IX, pp. 184-190)— il termine «regione» nella sua accezione usuale era pressochè sconosciuto al-

l'ordinamento canonico. Tanto che quando nel Codice si viene a parlare del Concilio plenario si fa riferimento o agli Ordinari di più province ecclesiastiche (can. 281) o, in modo generico, al rispettivo territorio (can. 282 § 2) e mai si adopera la parola «regione». Il termine «regio, seu districtus» viene però usato per indicare il raggruppamento di più parrocchie in vicariati foranei, o decanati (can. 217 § 1). Si parla anche di seminari interdiocesani o «regionali» (can. 1357 § 4) per il servizio di più Chiese particolari, come di «regione» per indicare il Vicariato o la Prefettura Apostolica (can. 301).

4. Siamo così arrivati al Concilio Vaticano II, nei cui documenti non solo la voce «regione» viene ripetutamente usata come, ad es., nella Costituzione sulla Sacra Liturgia (n. 38; 63) e nel Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi (n. 37), ma la stessa nozione di diocesi, come «populi Dei portio, quae Episcopo pascenda concreditur» (CD 11), viene profondamente innovata.

Il problema della territorialità, infatti, fu particolarmente sentito dalla Pontificia Commissione per la revisione del C.J.C. che, nel Documento sulla ricognizione del Codice presentato alla prima assemblea generale del Sinodo dei Vescovi del 1967, ebbe ad osservare quanto segue: «Ecclesiae particulares certocertius hodie definiri nequeunt partes territoriales in Ecclesia constitutae, sed, secundum praescriptum Decreti «Christus Dominus», n. 11, singulae sunt «Populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur...». Cum tamen in determinanda Dei Populi portione, quae Ecclesiam particularem constituit, territorium quod christifideles inhabitant plerumque uti aptior haberi possit ratio, momentum servat territorium, non quidem uti elementum Ecclesiae particularis constitutivum, sed uti elementum determinativum portionis Populi Dei, qua haec Ecclesia definitur. Quare, tamquam regula haberi potest hanc portionem Populi Dei determinari territorio, sed nihil impedit quominus, ubi utilitas id suadeat, aliae rationes, uti fidelium ritus vel natio etc., insimul saltem cum territorio, tamquam criteria communitatis fidelium determinantia admitti possint» (Communications, 2, 1969, p. 84).

5. Entriamo, così, nel vivo della questione, della quale esamineremo dapprima i vari aspetti in cui è stata prospettata dal Vaticano II, quindi la soluzione presentata nello schema del nuovo C.J.C., per passare poi in rassegna l'attuale situazione delle strutture, e delinearne infine le rispettive attività.

Voi già conoscete le direttive date in materia dal «Christus Dominus»: «Il bene delle anime esige una adeguata circoscrizione, non

solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche; anzi, suggerisce anche l'erezione di regioni ecclesiastiche, di modo che si provveda meglio alle necessità dell'apostolato secondo le circostanze sociali e locali e si rendano più facili e più fruttuosi i contatti dei vescovi tra di loro, coi metropolitani, con gli altri vescovi della stessa nazione, e dei vescovi con le autorità civili. Pertanto questo sacrosanto sinodo, perchè si possano raggiungere gli scopi accennati, dispone le seguenti norme: 1) E' opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le circoscrizioni delle province ecclesiastiche e si definiscano con nuove norme adatte i diritti e i privilegi dei metropolitani. 2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre circoscrizioni territoriali, equiparate per diritto alle diocesi, siano assegnate a qualche provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi, che ora sono immediatamente soggette alla sede apostolica e che non sono già unite ad altra diocesi, formino insieme, se possibile, una nuova provincia ecclesiastica o si aggregino alla provincia più vicina o più comoda e siano sottoposte al diritto metropolitico dell'arcivescovo, a norma del diritto comune. 3) Se ciò è richiesto dall'utilità, le province ecclesiastiche si dispongano in regioni ecclesiastiche, alle quali si darà un ordinamento giuridico» (n. 39; 40).

E' lecito però domandarsi come si sia arrivati alla formulazione delle suddette direttive, e quali le ragioni che l'hanno suggerite.

Nella relazione con la quale nel 1964, durante il terzo periodo del Concilio, fu presentata ai Padri la prima stesura del nuovo schema del decreto «De pastoralibus Episcoporum munere in Ecclesia», veniva anzitutto richiamata l'opportunità e l'utilità delle proposte elaborate dalla Commissione, ai fini di un migliore espletamento dell'ufficio pastorale. Quindi venivano enunciati i motivi che suggerivano una più adeguata circoscrizione delle province ecclesiastiche e l'erezione delle regioni: «quo faciliores ac fructuosiores relationes inter Episcopos foveantur, itemque relationes Episcoporum cum civilibus Auctoritatibus aptius componantur»¹.

Quanto poi all'abolizione dell'istituto delle Sedi immediatamente soggette, in alternativa alla loro totale abrogazione prospettata nello schema del precedente decreto «De Episcopis ac de dioecesium regimine» al n. 27 § 3, la relazione faceva notare come la norma fosse stata mitigata con un «pro regula habeatur», dal momento che «nonnulli Patres animadverterunt nonnumquam contingere posse ut ad

1. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. III, pars II, Typis Polyglottis Vaticanis 1974, p. 55.

bonum animarum melius promovendum eiusmodi immediata dioecesium subiectio Apostolicae Sedi sit conservanda»².

Che tutto lo studio venisse, infine, demandato alle competenti Conferenze episcopali, era più che pacifico per il relatore, in analogia a quanto era stato già previsto nello schema, ai n. 21 e 22, per la revisione dei confini delle diocesi.

Le disposizioni suddette non subirono più modifiche sostanziali, per cui all'atto della presentazione del testo emendato dello schema «De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia», avvenuto nel corso di quello stesso periodo conciliare, il relatore, Ecc.mo Mons. Hermann Schäufele, Arcivescovo di Freiburg im Br., si limitò a ribadirne le motivazioni, specie per quanto riguardava la nuova proposta di rivedere nel nuovo C.J.C. i diritti ed i privilegi dei Metropoliti. Questo il passo della relazione: «Si veneranda synodorum seu conciliorum instituta non tantum manere, sed novo debent robore vigere, necessitas exurgit circumscriptiones provinciarum recognoscendi. ¿Qua ratione? Primum: ut omnes Episcopi ad unum confluant Metropolitanam, abolito dioecibus privilegio immediatae subiectionis Apostolicae Sedi; dein ut provinciae congruenti suffraganeorum numero constent, territorium sit continuum, similes aut pares sint condiciones sociales, psychologicae, oeconomicae, geographicae, historicae. Necessitas inde consequitur Metropolitanarum Archiepiscoporum iura et privilegia in novo Codice I.C. opportune pariter recognoscendi»³.

Quando poi durante il quarto periodo del Concilio (1965), la Commissione presentò il testo definitivo dello schema, riveduto e corretto dopo l'esame dei «modi» presentati dai Padri conciliari, dalle risposte che vennero allora date ai medesimi è possibile arguire quale era in proposito la mente dei membri della Commissione.

A chi suggeriva di espungere l'inciso «Immo et regionum ecclesiasticarum suadet erectionem», poiché la «erectio regionum minuit momentum Provinciarum ecclesiasticarum; sufficit istarum limites recognoscere», veniva così replicato: «Per se est contra textum a Patribus approbatum maioritate requisita suffragiorum, ceterum verbum 'saudet' obligationem non urget»⁴.

Per la stessa ragione vennero respinte le proposte di coloro che da un lato si opponevano alla revisione dei diritti e dei privilegi dei Metropoliti ed all'abolizione delle sedi immediatamente soggette, e

2. Ibid., vol. III, pars II, p. 56.

3. Acta Synodalia..., vol. III, pars VI, Typis Polyglottis Vaticanis 1975, p. 200-201.

4. Acta Synodalia..., vol. IV, pars II, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, p. 613.

dall'altro che non venissero aumentati i diritti ed i privilegi, o che venissero definiti anche i «munera» e gli «onera»⁵.

Significativi sono poi i motivi per i quali alcuni Padri suggerivano di omettere l'articolo che demandava alle Conferenze episcopali lo studio di dette questioni: «*Amplior potestas Conferentiae Episcoporum, praesertim in regionibus missionum, ansam praebet abusus regionalismi, linguismi, tribalismi, etc. Rem de Provinciarum circumscriptione ac de Regionum erectione utilius decernit Sancta Sedes, cooperantibus Pontificiis administris et Episcopis, quorum interest*». La proposta non venne però accolta per la seguente ragione: «*Non admittitur quia maioritate requisita suffragiorum a Patribus textus approbatus est. Attamen immutata sunt verba 'quaestioni... studeant' hoc modo 'quaestionem... examini subiciant' ut textus congruens sit cum alio textu n. 24 schematis*»⁶.

Superfluo ricordare che le disposizioni conciliari hanno trovato la loro norma applicativa nel *Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae»*, formulata nei seguenti termini: «Le Conferenze dei Vescovi esamineranno attentamente se per promuovere maggiormente il bene delle anime nel territorio: a) non sia richiesta una più approfondita delimitazione delle province ecclesiastiche; b) se non sia consigliabile l'erezione di regioni ecclesiastiche. In caso affermativo esse presenteranno alla Sede Apostolica i motivi per i quali dovrebbero essere stabilite di diritto la revisione della delimitazione delle province e l'erezione delle regioni. Inoltre esse faranno conoscere alla Santa Sede le modalità secondo cui dovrebbero essere aggregate le diocesi del territorio che sono state fino ad ora immediatamente soggette alla Sede Apostolica» (I, 42).

6. A noi resta ora il compito di vedere in qual modo le ricordate indicazioni conciliari hanno trovato la loro formulazione nello schema del nuovo C.I.C.

La normativa concernente la materia del nostro discutere si trova condensata in quattro canoni, dal 306 al 309, di cui vi do subito lettura.

Can. 306 — § 1. *Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circumscriptas, quae pro-*

5. Cfr. *Ibid.*

6. Cfr. *Ibid.*, p. 614.

vinciae, si utilitas id suadeat, in regiones ecclesiasticas componentur.

§ 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius provinciae ecclesiasticae exsistentes huic provinciae ecclesiasticae adscribi debent.

Can. 307 — § 1. In provincia ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent Concilium provinciale atque Metropolita.

§ 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet.

Can. 308 — § 1. In regione ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent Concilium regionale atque Episcoporum Conferentia regionis.

§ 2. Regio ecclesiastica in persona iuridica erigi potest.

Can. 309 — Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, provincias ecclesiasticas et regiones ecclesiasticas constituere, suppressere aut innovare*.

Da un primo raffronto è facile anzitutto rilevare come nel nuovo Codice siano passate le formule limitative poste dal Concilio: «si utilitas id suadeat» a proposito dell'erezione delle regioni, «pro regula ne habeantur» circa la sopravvivenza delle sedi immediatamente soggette.

Tra i motivi addotti a sostegno della delimitazione delle province ecclesiastiche non compare più quello relativo al più facile e fruttuoso contatto dei Vescovi con le autorità civili, non perchè esso non risponda, entro certi limiti, ad esigenze concrete, ma perchè meno pertinente all'ordinamento canonico.

A titolo esemplificativo si può ricordare il caso dell'Italia, dove i rapporti intercorrenti con le autorità civili della regione sono molto frequenti (cfr. discorso di Giovanni Paolo II del 20 gennaio 1979 alla Giunta della Regione Lazio, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, v. II, 1, p. 87-89; Dalla Torre G., Chiesa locale e nuove prospettive del diritto pubblico ecclesiastico esterno, Modena 1979, p. 108; Weseman P., I rapporti tra la Chiesa e lo Stato nella Repubblica Federale di Germania, in AA.VV., La Chiesa e la Comunità politica. Dai Concordati alle nuove forme di intesa, Monitor Ecclesiasticus, 1979, p. 142; Margiotta-Broglio F., Le Confessioni religiose tra Stato & Regioni, in Città e Regione, 1976, p. 14).

* Nel nuovo Codice corrispondono ai can. 431-433.

La novità di rilievo è costituita dalla personalità giuridica che viene espressamente riconosciuta, «*ipso iure*», alla provincia ecclesiastica, mentre può essere attribuita alla regione ecclesiastica solo quando sia richiesta.

Detto riconoscimento riveste una notevole importanza, per le conseguenze che esso comporta, soprattutto nel campo amministrativo e finanziario.

Si dovrà tuttavia convenire che lo schema del nuovo Codice non sembra segnare un grande progresso rispetto ai testi conciliari, specie per quanto riguarda il concetto di «regione ecclesiastica».

Non sono, infatti, mancate, in sede di Commissione, le richieste di una maggiore chiarezza circa il termine stesso, che viene usato non in modo univoco, ma con significati diversi a seconda della materia. Esso, così, può estendersi ad una o più nazioni o restringersi ad un territorio interno alla diocesi.

Siffatti rilievi, tuttavia, non sono stati accettati ed il testo è rimasto immutato, sulla base dei tre seguenti motivi:

«a) certo certius verbum 'regio' est per se locutio indeterminata, cuius significatio singulis in casibus erui debet e contextu sermonis;

b) 'regio ecclesiastica' semper significat coniunctionem plurium provinciarum ecclesiasticarum, et hic apparet sive in can. 306 § 1, sive etiam in aliis canonibus schematis novi C.I.C.;

c) quoad sic dictas 'regiones pastorales' quae quibusdam in nationibus constitutae sunt quaeque non semper coincidunt cum notione canonica 'regionis ecclesiasticae', aptius videtur ut nihil dicatur in C.I.C.» (Pont. Commissio C.I.C. recognoscendo, Relatio, p. 84).

7. Ricordate così le norme, il discorso si fa più vivace quando si scende dalla teoria alla pratica, dai principi ai casi concreti.

Trattandosi ovviamente di problemi concernenti le strutture, alcune delle quali già preesistenti, la loro incidenza non è rilevante nel contesto ecclesiale, dove questioni ben più gravi urgono ogni giorno nell'animo dei Pastori.

Peraltro, quanto alla delimitazione delle province ecclesiastiche, il Concilio non ha fatto altro che raccogliere le esperienze di una prassi già codificata che aveva trovato, nel corso dei secoli, sistemazioni adeguate, seppure non sempre ottimali.

L'adeguamento delle province, pertanto, riguarda per lo più i Paesi dove la Chiesa è in fase di espansione: qui la creazione di nuove diocesi per rispondere all'accresciuto numero dei fedeli, im-

pone a man mano la suddivisione delle province ecclesiastiche, con l'erezione di nuove sedi metropolitane. In questi casi viene seguita la procedura attualmente fissata nel Motu Proprio «*Ecclesiae Sanctae*».

Quanto alla regioni ecclesiastiche, si tratta di un problema tuttora scarsamente avvertito, anche perchè limitato ai Paesi in cui all'estensione geografica si unisce un elevato numero di diocesi.

E' tuttavia interessante passare in rassegna alcuni di quei Paesi dove le regioni hanno trovato attuazione, e non solo dopo ma anche prima del Vaticano II.

Ho già accennato per l'Italia all'Istrucio del 1889, con la quale venivano costituite le «regioni conciliari», raggruppante ognuna più province ecclesiastiche appartenenti a due o più regioni civili. E ciò allo scopo di facilitare la celebrazione dei Concili plenari, le riunioni annuali dei Vescovi, la trattazione delle cause di nullità matrimoniale.

Il funzionamento delle regioni conciliari, fu sostanzialmente confermato dopo la promulgazione del C.I.C. dalla sacra Congregazione Concistoriale (Decreto del 15 febbraio 1919: AAS 11, p. 175) e dalla sacra Congregazione del Concilio (cfr. AAS 24, p. 243), mentre i Tribunali matrimoniali regionali trovarono il loro assetto definitivo con il Motu Proprio «*Qua cura*» del 31 dicembre 1938 (AAS 30, p. 412).

Dopo la chiusura del Concilio, l'episcopato italiano, d'intesa con la sacra Congregazione Concistoriale, procedette al riordinamento delle Conferenze episcopali regionali con l'approvazione del «Regolamento della Conferenza episcopale delle Regioni ecclesiastiche», avvenuta nel giugno 1967. In esso vengono precisate la natura, le finalità, la composizione e la procedura delle Conferenze regionali.

La sacra Congregazione per i Vescovi, a sua volta, ha proceduto in questi ultimi anni, sempre d'accordo con l'episcopato, alla revisione dei confini delle regioni ecclesiastiche (per ulteriori notizie cfr. Feliciani G., Conferenze episcopali regionali e Regioni, in *Città & Regione*, n. 6, 1976, p. 60-75).

Quanto alla Francia, quell'episcopato già nell'assemblea dell'aprile 1960 aveva disposto lo studio di un progetto per riunire più province ecclesiastiche in regioni, allo scopo di favorire la convergenza del lavoro pastorale. Nell'assemblea dell'ottobre 1961 veniva così approvato, in via sperimentale, il raggruppamento delle diocesi in nove «regioni apostoliche», cui è a capo un presidente designato dalla stessa assemblea.

Analogo esperimento è in atto nel Brasile, dove nelle 14 regioni pastorali, delimitate dall'assemblea generale, la Conferenza naziona-

le dei Vescovi opera tramite le rispettive Commissioni episcopali regionali. Ogni Commissione, composta dai membri della Conferenza episcopale nazionale domiciliati nella regione, determina — nel rispetto della comune struttura di fondo elaborata dall'assemblea generale — la propria organizzazione e le norme per il suo funzionamento (cfr. Statuti CNBB, art. 17).

Questi i compiti delle Commissioni regionali: promuovere la pastorale organica nella regione; studiare i problemi che interessano le rispettive circoscrizioni ecclesiastiche; eseguire le indicazioni provenienti dalla Santa Sede o dall'assemblea generale; determinare i partecipanti alle proprie riunioni; presentare i candidati all'episcopato⁷ (cfr. l.c., art. 18).

Per non dilungarmi troppo ricordo ancora l'esempio dell'Argentina dove, fermo restando il raggruppamento delle diocesi in province, sono state costituite «ad experimentum» le «Regioni episcopali», il cui scopo è: «alcantar un apostolado más eficaz según las circunstancias pastorales, sociales y locales; y hacer que las relaciones entre los Obispos, y de éstos con las autoridades civiles sean más fáciles y fructuosas» (art. 38 degli Statuti della Conferenza episcopale argentina).

Penso che sia comunque opportuno sottolineare come la Santa Sede, tramite il Dicastero competente (nella fattispecie la sacra Congregazione per i Vescovi) sia sempre intervenuta ed intervenga, ogni qual volta le viene presentata la richiesta, in ordine alla costituzione o alla modifica delle province e delle regioni ecclesiastiche, lasciando ai Vescovi la libertà di costituire per queste ultime gli organismi (che non hanno ovviamente personalità giuridica) e di fissarne quindi le norme per il loro funzionamento.

8. Siamo così arrivati all'ultima parte di questa esposizione che, come dicevo all'inizio, ci porta a considerare le attività proprie delle province e delle regioni ecclesiastiche.

Da una parte — non più menzionate le conferenze dei Metropoliti di cui al can. 292 del C.I.C. — abbiamo i Concili regionali e provinciali, dall'altra le Conferenze episcopali regionali.

Dei primi lo schema del nuovo C.I.C., nei canoni che vanno dal 314 al 321, ha fissato le norme per la celebrazione, che risultano innovatrici rispetto a quelle vigenti, quanto alle categorie di fedeli che sono ammesse a parteciparvi*.

7. Cfr. De promovendis ad episcopatum in Ecclesia Latina: A.A.S. 64 (1972), p. 386-391.

* Nel nuovo Codice corrispondono ai can. 439-446.

Per le seconde, invece, non ci sono indicazioni nella schema, per cui tutto quanto attiene alle Conferenze episcopali regionali è lasciato alla libera determinazione degli episcopati che vi sono interessati, i quali si regoleranno in analogia a quanto previsto per le Conferenze episcopali nazionali**.

Come l'allargamento della base di coloro che possono partecipare ai Concili particolari non è immune da rischi, per la non remota eventualità che al loro interno gruppi di potere o movimenti di opinione possano esercitare una indebita pressione nei confronti degli Ordinari diocesani, ai quali compete ordinariamente il voto deliberativo, così il moltiplicarsi, a vari livelli, delle Conferenze episcopali può dare adito a seri inconvenienti ed a conflitti di interesse.

Si dovrà dunque trovare il giusto equilibrio tra l'autonomia nativa di ciascun Vescovo nella sua Chiesa particolare e la necessaria esigenza di comunione con i confratelli delle altre Chiese particolari, perchè non si arrivi — dopo aver affermato che i Vescovi non «devono essere considerati vicari dei Romani Pontefici» (LG 27) — a reputare gli stessi Vescovi delegati locali del Collegio o delle Conferenze episcopali (ib.).

Quando la dottrina della collegialità è rettamente intesa, salva-guarda non solo il primato del Papa ma anche la figura e la potestà propria del Vescovo nella sua Chiesa particolare. La collegialità, cioè, deve essere concepita ed attuata in modo da non oscurare la figura del Vescovo quale visibile rappresentante di Cristo e da non paralizzare, sotto altri aspetti, l'adempimento responsabile del suo ufficio pastorale verso i fedeli affidati alle sue cure.

Le Conferenze episcopali, se rettamente funzionanti, riaffermano e soddisfano, dinanzi ai pericoli dell'immobilismo cui potrebbe condurre un metodo di accentuata centralizzazione, l'esigenza di un fecondo decentramento, da attuarsi tuttavia con discrezione ed oculatezza, perchè non accada che la rivalutazione delle prerogative dei Vescovi, divenuti oggi ancor più consapevoli dei loro doveri-poteri pastorali, non porti a conseguenze, ugualmente dannose, come quelle dell'isolazionismo.

Il Vescovo, infatti, pur godendo nella sua diocesi di una potestà propria, ordinaria ed immediata, non può ignorare che l'esercizio della medesima è regolato in definitiva dalla suprema autorità della Chiesa e che, «entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli», può essere anche circoscritto (LG 27).

** La questione è stata precisata dal nuovo Codice al can. 434.

Nessun Vescovo, peraltro, potrebbe governare attualmente la propria diocesi inseguendo un ideale di segregazione e trasformando la «casa del Dio vivente» (LG 18) in un'isola, grande o piccola che sia, poichè la Chiesa, per svolgere un'azione sempre più penetrante, non può prescindere dalle caratteristiche dell'animo umano, quali l'interdipendenza, la solidarietà, le mutue relazioni.

In questa prospettiva anche le Conferenze regionali possono svolgere un ruolo non indifferente e trovare la loro opportuna valorizzazione.

Questo dato di fatto è stato riconosciuto dai Sommi Pontefici, come Paolo VI, il quale volle che i Vescovi italiani, tenuti a compiere la visita «ad Limina» nel 1977, venissero a Roma suddivisi per gruppi, secondo le regioni di appartenenza.

Profonde e toccanti sono le esortazioni che Paolo VI rivolse ai Vescovi in occasione di quegli incontri. Nell'allocuzione tenuta ai Vescovi delle Marche, il 24 marzo 1977, così toccò il tema che stiamo ora esaminando: «Prima che sorgessero le Conferenze episcopali, che sono un'istituzione recente, la visita consisteva in un incontro diretto, a due, del Pastore di ciascuna diocesi col Vicario di Cristo. Ora questo non è un dato superato, anche se l'evoluzione dei tempi, la complessità dei problemi, il carattere 'super-diocesano' di certe situazioni hanno privilegiato, a livelli di prassi pastorale, la formula associativa e comunitaria» (AAS 69, p. 415).

La stessa prassi viene ora regolarmente seguita da Giovanni Paolo II. Questi, ricevendo il 5 novembre 1981, i Vescovi del Lazio, disse: «Due punti, infine, desidero segnalare alla vostra attenzione. Vorrei suggerirvi in primo luogo di potenziare costantemente gli incontri della vostra Conferenza Episcopale; essi si dimostrano sempre più utili e talvolta necessari, proprio per riuscire a creare quella mentalità e quell'atmosfera di 'comunione' e di 'comunità' richiamate e sottolineate dal recentissimo piano pastorale della Conferenza Episcopale Italiana per il prossimo decennio... Gli incontri programmati delle Conferenze Episcopali Regionali hanno lo scopo di partecipare le proprie esperienze, di interrogarsi sulle necessità delle singole diocesi, di delineare insieme piani comuni di attività pastorale, di analizzare le difficoltà incontrate, di individuare linee operative specialmente riguardo alla formazione del clero, alla pastorale delle vocazioni, all'andamento dei seminari, al collegamento fra i vari gruppi di presenza cristiana. A proposito di tale intensa 'comunione' tra i Pastori, vi esorto anche a considerare con animo generoso e fiducioso, la possibilità di mutui aiuti, di scambi perspicaci di sussidi pastorali, superando la pressione 'del bisogno imme-

diato locale', per favorire un lavoro e una programmazione di insieme» (AAS 74, p. 21-22).

9. Giunto al termine della relazione, qualcuno di voi potrebbe giustamente domandarsi quale sorte sia toccata alle due altre direttive conciliari, contenute nel «Christus Dominus», cui ho avuto occasione di accennare.

Orbene, per le sedi immediatamente soggette, la maggioranza delle quali si trova in Italia, la sacra Congregazione per i Vescovi, ne ha regolarmente decretato la suffraganeità ogni qual volta ha proceduto al riordinamento delle province ecclesiastiche, dove le stesse erano ubicate.

In Italia, prima del Concilio Vaticano II, si contavano più di ottanta Sedi immediatamente soggette. Con il progressivo riordinamento delle province ecclesiastiche sono attualmente una cinquantina, delle quali ventisei (comprese le sei Sedi suburbicarie) si trovano nella regione del Lazio, dove non esistono sedi metropolitane.

Fuori dell'Italia le Sedi immediatamente soggette sono poche, ed hanno quasi tutte una giustificazione, in quanto si tratta, secondo i casi:

di diocesi il cui territorio coincide con quello dello Stato (ad es. in Europa: Gibilterra, Monaco, Lussemburgo, Danimarca, Svezia; in Asia: Dili, Macau...; in Africa: Santiago de Cabo Verde, Banjul in Gambia, Gibuti...);

di Sedi arcivescovili (come ad es. Madrid-Alcalá, Barcelona, Rabat, Tangeri, Winnipeg, Canberra, Hobart, Marsiglia...);

di diocesi di rito orientale in Paesi di rito latino (ad es. Newton, Saint-Marion negli U.S.A.);

di diocesi legate a peculiari ragioni storiche (ad es. Metz, Strasburgo in Francia, Goa e Damão in India).

Quanto al riconoscimento dei diritti e dei privilegi dei Metropoliti, non si vede cosa suggerire, quando una parte di quelli loro attribuiti dal vigente C.I.C. è venuta a cadere con la riforma della Liturgia e delle Indulgenze e con l'abrogazione del diritto di Patronato.

Pertanto lo schema del nuovo Codice, dopo aver enunciato le competenze dei Metropoliti nei paragrafi 1 e 3 del can. 312, nel § 2 si limita salomonicamente ad osservare: «Ubi adiuncta id postulent, Metropolita ab Apostolica Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in iure particolari determinandis».